



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3129

Determinazione n. 1262 del 10/09/2026

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA - PROGETTO DI MODIFICA AL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN LOC. BORGHERIA NEL COMUNE DI PESARO INERENTE ALL'INSERIMENTO DI UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DEI FANGHI DI LINEA IN FERTILIZZANTI - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 E 9BIS DEL D.LGS. N.152/06.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la DGR Marche n.1201 del 28/07/2025 "*Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista altresì la domanda di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta Marche Multiservizi spa in data 14/05/2026 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 21426/2026) per il progetto di modifica al depuratore di acque reflue urbane sito in loc. Borgheria nel Comune di Pesaro inerente all'inserimento di un impianto di trasformazione dei fanghi di linea in fertilizzanti.

Viste le informazioni aggiuntive pervenute in data 14/07/2026 (acquisite agli atti di questo Ente con prot. n.31428/2026.

Dato atto che l'impianto di depurazione esistente ha già svolto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (coordinata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale), conclusasi con Det. n.1687 del 19/12/2017.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 38198 del 10/09/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dalla Responsabile dell'Ufficio 3.2.1 "*Pianificazione territoriale - PTC -VIA*" Dott.ssa Cristina Forlani e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico – Ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Valutazione preliminare con l'assoggettamento delle modifiche ad una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata svolta nell'ambito della Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006:

1. nel corso del procedimento sono stati coinvolti i seguenti Enti: ARPAM, AST e Comune di Pesaro;
2. ARPAM, nel proprio contributo tecnico-scientifico, ha rilevato criticità ambientali richiamate dall'Autorità Competente al paragrafo "2. *PARERI DEGLI ENTI*" e al paragrafo "3. *VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI*" della Relazione istruttoria;
3. sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte dall'Autorità Competente rispetto ai contenuti della Lista di controllo e al parere di ARPAM, viene proposto di sottoporre le modifiche ad una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Preso atto:

- che la Responsabile dell'Ufficio 3.2.1 "*Pianificazione territoriale - PTC -VIA*" Dott.ssa Cristina Forlani, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;

- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **DI CONCLUDERE** la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di *“Modifica al depuratore di acque reflue urbane sito in loc. Borgheria nel Comune di Pesaro inerente all’inserimento di un impianto di trasformazione dei fanghi di linea in fertilizzanti”*, proposto dalla ditta Marche Multiservizi spa, con **l'assoggettamento** a nuova procedura di Verifica di assoggettamento a VIA di cui all'art.19 del D.Lgs. n.152/2006, non potendo escludere potenziali impatti negativi e significativi per i motivi espressi nella relazione istruttoria di cui al prot. n. 38198 del 10/09/2026, allegata quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;
2. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
 - a) All'AATO Marche Nord;
 - b) Alla Ditta Proponente;
 - c) All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - d) All'A.S.T. Pesaro Urbino – Marche;
 - e) Al Comune di Pesaro;
 - f) e, per opportuna conoscenza, a:
 - g) al SUAP di Pesaro - Ufficio titoli edilizi;
 - h) alla E.Q. 3.3 *“Rifiuti - Bonifica siti inquinati”* di questo Servizio;
 - i) alla E.Q. 3.4 *“Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) - Fonti energetiche”* di questo Servizio.
3. **DI DARE ATTO** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti

dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.6 c.9 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..
6. **DI DARE ATTO** che:
 - a) il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - c) l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. *"Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali"* ;
 - d) la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.
7. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA - PROGETTO DI MODIFICA AL
DEPURATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN LOC. BORGHERIA NEL
COMUNE DI PESARO INERENTE ALL'INSERIMENTO DI UN IMPIANTO DI
TRASFORMAZIONE DEI FANGHI DI LINEA IN FERTILIZZANTI - PROCEDURA DI
VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 E 9BIS
DEL D.LGS. N.152/06.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3129 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/09/2026

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica